

proposte relative al controllo dell'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono e volte, se necessario, a ridurre le emissioni di sostanze precursori dell'ozono;

considerando che le azioni della Comunità e degli Stati membri contro l'inquinamento fotochimico devono essere coordinate al fine di renderle quanto più efficaci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva mira a stabilire una procedura armonizzata:

- di sorveglianza,
- di scambio di informazioni,
- di informazione e di allerta della popolazione,

per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono al fine di permettere alle competenti autorità degli Stati membri e alla Commissione di acquisire conoscenze più ampie su questa forma di inquinamento atmosferico nella Comunità, di ottimizzare le azioni necessarie per ridurre la formazione di ozono e di garantire l'informazione indispensabile per il pubblico nel caso di un superamento delle soglie di concentrazione specificate all'allegato I, punti 3 e 4.

2. Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- *soglia per la protezione della salute*: la concentrazione di ozono, conformemente al valore dell'allegato I, punto 1, che non deve essere superata se si vuole proteggere la salute umana in caso di episodi prolungati di inquinamento;
- *soglie per la protezione della vegetazione*: le concentrazioni di ozono, conformemente ai valori dell'allegato I, punto 2, oltre cui la vegetazione può subire danni;
- *soglia per l'informazione della popolazione*: la concentrazione di ozono, conformemente al valore dell'allegato I, punto 3, oltre cui si hanno effetti limitati e transitori per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per gruppi di popolazione particolarmente sensibili, e col verificarsi di cui gli Stati membri devono adottare disposizioni secondo le condizioni fissate nella presente direttiva;
- *soglia di allerta della popolazione*: la concentrazione di ozono, conformemente al valore dell'allegato I, punto 4, oltre cui esiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e col verificarsi di cui gli Stati membri devono adottare disposizioni secondo le condizioni fissate nella presente direttiva.

Articolo 2

Ciascuno Stato membro designa un organo responsabile per l'informazione della Commissione e per il coordinamento

dell'attuazione della procedura armonizzata prevista all'articolo 1, paragrafo 1 e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri designano o, se del caso, creano stazioni di misurazione destinate a fornire i dati necessari alla messa in applicazione della presente direttiva. Il numero e l'ubicazione della suddette stazioni sono stabiliti dagli Stati membri conformemente all'allegato II.

Articolo 4

1. Per la misurazione delle concentrazioni di ozono, gli Stati membri utilizzano:

- il metodo di riferimento di cui all'allegato V;
- oppure qualsiasi altro metodo di analisi purché sia dimostrato che esso fornisce risultati di misurazione equivalenti a quelli del metodo di riferimento.

A tal fine ciascuno Stato membro designa il(i) laboratorio(i) responsabile(i) della valutazione del metodo utilizzato a livello nazionale rispetto al metodo di riferimento della presente direttiva.

Inoltre, ciascuno Stato membro organizza, a livello nazionale, il raffronto tra laboratori che partecipano alla raccolta e all'analisi dei dati.

2. Una volta create le stazioni di misurazione, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:

- il metodo utilizzato per determinare le concentrazioni di ozono, e, qualora tale metodo sia diverso dal metodo di riferimento della presente direttiva, la giustificazione dell'equivalenza con quest'ultimo;
- le coordinate geografiche delle stazioni di misurazione, la descrizione della zona in cui operano le stazioni, i criteri di selezione del sito;
- i risultati delle eventuali campagne di misurazione indicative effettuate conformemente all'allegato II, punto 2.

3. La Commissione può organizzare su scala comunitaria campagne di raffronto tra i laboratori menzionati al paragrafo 1.

Articolo 5

In caso di superamento dei valori di cui all'allegato I, punti 3 e 4, gli Stati membri devono prendere le disposizioni necessarie affinché sia informato il pubblico (ad esempio mediante la radio, la televisione o la stampa), conformemente all'allegato IV.